

“STATUTO”

“Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita con sede in Milano, l'Associazione denominata ARTGALLERY.

L'Associazione ha facoltà di costituire altre sedi in Italia e all'estero.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione non persegue finalità politiche né di lucro. Essa

- persegue esclusivamente finalità di promozione e sviluppo nel campo artistico e della creatività;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e sviluppo nel campo artistico e della creatività e opera nella assistenza, informazione, istruzione e formazione a favore di artisti, designer e creativi in genere, nonché a favore dei soggetti interessati al mondo dell' arte.

Promuove altresì la cultura, le arti e i mestieri, al fine di facilitarne la conoscenza nella Società e, di conseguenza, favorirne una migliore comprensione e valorizzazione.

Come mezzo per perseguire quanto sopra, l'Associazione svolge principalmente attività editoriali rivolte al pubblico, organizza e promuove rassegne artistiche, mostre e altre manifestazioni di carattere culturale.

L'Associazione può comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può collaborare con altri soggetti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi Sociali, l'Associazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 (Requisiti dei Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche aventi sede in Italia o all' estero, senza alcuna distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e religione, alla condizione che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 6 (Ammissione, diritti e doveri dei Soci)

L'ammissione dei Soci è libera, purché conforme alle finalità dell' Associazione .

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le decisioni del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, esso dovrà essere motivato.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e rimane valida sin tanto che viene corrisposta la quota associativa annuale. Non sono accettate adesioni subordinate ad un termine. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 31 ottobre di ogni anno e sarà valido per l'anno successivo. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata a.r., della quale farà fede la data di spedizione.

L'adesione all'Associazione viene perfezionata con il versamento di una quota di ammissione determinata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

L'adesione all'Associazione garantisce all'Associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi Sociali.

Art. 7 (Categorie dei Soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

Soci Fondatori

Soci Benemeriti

Soci Onorari

Soci Ordinari.

- a) Sono Soci Fondatori Angela D' Amelio, Angelo Blancato, Benedetta Blancato e Federico Blancato.
- b) Sono Soci Benemeriti coloro che, con donazioni, lasciti o prestazioni di particolare significato, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono designati come tali dal Consiglio Direttivo.

c) Sono Soci Onorari i soggetti che si siano distinti nel campo delle arti e della cultura e che siano particolarmente rappresentativi per l' Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

d) Sono Soci Ordinari coloro che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, con l' unica eccezione che i Soci Onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Art. 8 (Doveri morali)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Espulsione)

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'espulsione del Socio che non rispetti lo Statuto, l'eventuale regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo ovvero del Socio che si renda responsabile di infrazioni disciplinari gravi o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto con le modalità indicate nell' art. 6;
- b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;

- d) per morosità nel pagamento dei contributi associativi, che si protragga per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea generale dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente.

Tutte le cariche Sociali sono esercitate a titolo gratuito, ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono adottate le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi Sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Possono partecipare anche i Soci Onorari, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale d'esercizio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e/o fax, e/o posta elettronica; in caso di urgenza, anche per telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dello stesso Consiglio dimissionario.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci. Tra la data indicata per la prima convocazione e la data indicata per la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un' ora.

Le delibere saranno valide se approvate a semplice maggioranza. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e le delibere dovranno essere assunte con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci intervenuti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e le delibere dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi dei Soci intervenuti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea verrà inserito nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o quando sia necessario per legge, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, contrari o astenuti.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Ogni aderente all'Associazione, in regola con il versamento della quota annuale, ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di partecipazione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

A. in sede ordinaria

- A.1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- A.2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- A.3. ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- A.4. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

B. in sede straordinaria

- B.1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- B.2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- B.3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei Soci chiedere l'inclusione di determinati argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei Soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro il mese precedente la data dell'Assemblea.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- determinare le quote annuali e di ammissione e deliberare le eventuali nomine a Socio Benemerito o a Socio Onorario;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 6 membri. Ne fanno parte di diritto i Soci Fondatori, a meno che gli stessi non rinuncino espressamente a tale carica; gli altri membri vengono nominati dall' Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione. Fin tanto che siedono in Consiglio Direttivo Soci Fondatori, la Presidenza spetta di diritto ad uno di essi.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, purché siano meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, che superino la metà più uno dei suoi componenti, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, può essere dichiarato decaduto.

I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, con almeno cinque giorni di preavviso, dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire per lettera semplice e/o fax e/o posta elettronica.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, sempre che vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro il più breve termine, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali, nonché da ogni bene mobile ed immobile, da ogni erogazione che pervengano all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 22 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- dalla quota di ammissione da versarsi all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dalla quota annuale da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 23 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 24 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 25 (Diritti dei Soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, nonché dagli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione

dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 26 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

Art. 27 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni ONLUS operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 28 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato.